

Circolare n. 1/2023

Oggetto: Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 << Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) >>

INDICE

1. Premessa
2. Fabbricati strumentali all'attività economica
 - 2.1 Regime ordinario
 - 2.2 Regime transitorio per l'anno 2023
3. Abitazione principale e fabbricati abitativi
4. Delibera di fissazione del valore venale delle aree fabbricabili
5. La struttura delle aliquote
6. Potestà regolamentare dei Comuni
7. Dichiarazione
8. Riduzione base imponibile e riduzione dell'imposta
9. Obbligo di pubblicazione e regime transitorio per l'anno 2023
10. Banca dati regionale
11. Disposizioni transitorie
12. Norme di rinvio e funzionario responsabile dell'imposta
13. Maggiorazione TASI e contributo IFEL
14. Neutralità finanziaria per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 17/2022
 - 14.1 Premessa
 - 14.2 Recupero della quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precedentemente riservata allo Stato
 - 14.3 Risorse per assicurare la neutralità finanziaria sui bilanci comunali
 - 14.4 Modalità di contabilizzazione dell'ILIA e del recupero a valere sul fondo unico comunale
15. Effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle aliquote
16. Codici tributo

1. Premessa

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha sostituito l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La legge stessa è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 del 16 novembre 2022 al BUR n. 46 del 16 novembre 2022 rinvenibile al seguente link:

<http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2022/11/16/43>.

La normativa regionale ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis) dello Statuto di autonomia, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 che ha recepito l'Accordo del 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

In ragione di tale modifica statutaria, la Regione ha acquisito la competenza a disciplinare autonomamente un tributo immobiliare già previsto dalla normativa statale introducendo, nel territorio regionale, una propria disciplina. Nel fare questo, il legislatore regionale, anche in adesione agli indirizzi impartiti, in materia, dalla Cabina di regia¹ e dai portatori di interesse presenti sul territorio regionale, ha scelto di operare, in questa prima fase, in un quadro di sostanziale continuità con il previgente quadro normativo statale. Ciò al fine di consentire ai Comuni della regione di avvalersi delle procedure gestionali esistenti e di mantenere inalterato il loro equilibrio finanziario. Ciononostante, si è colta l'occasione per introdurre, laddove ritenuto opportuno, delle innovazioni rispetto alla disciplina dell'Imu nazionale, sia per regolamentare meglio taluni aspetti sistematici del tributo locale immobiliare che per garantire ai Comuni della regione più ampi margini di manovrabilità del tributo.

In particolare e a titolo indicativo, si possono enunciare i seguenti elementi di novità, che saranno trattati compiutamente nei successivi paragrafi:

- ✓ L'introduzione di una apposita categoria costituita dai fabbricati strumentali all'attività economica
- ✓ Un più appropriato inquadramento dell'abitazione principale e degli altri fabbricati abitativi (in termini di "esclusione" anziché di "esenzione" dal tributo)
- ✓ l'obbligo di adozione della delibera di fissazione del valore venale delle aree fabbricabili
- ✓ le aliquote applicabili agli immobili
- ✓ l'inserimento, all'interno della potestà regolamentare del Comune, di una nuova esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dichiarati inagibili e di fatto inutilizzati, a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva

A fronte di quanto disposto dalla normativa regionale, la presente circolare si pone l'obiettivo di fornire alcuni primi chiarimenti, anche in considerazione di quanto emerso, all'indomani dell'avvenuta adozione della norma regionale, dal costante confronto con il Sistema delle Autonomie locali e ANCI COMPAFVG.

2. Fabbricati strumentali all'attività economica

2.1 Regime ordinario

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato (a sua volta qualificato quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell'ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d'impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all'immobile

¹ La Cabina di regia opera all'interno del Tavolo di concertazione attivato con Delibera di Giunta regionale n. 1090 del 9 luglio 2021

dal possessore mediante l'utilizzo dello stesso per l'esercizio della propria attività d'impresa. Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:

1. l'utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa commerciale;
2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.

Quanto al primo punto, l'esclusività nell'utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell'ambito dell'impresa o dell'arte o della professione esercitata dal possessore.

Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria attività economica. Di seguito, a titolo esplicativo, vengono proposti alcuni esempi riferiti a fattispecie ritenute significative.

ESEMPIO N.1

Immobile utilizzato promiscuamente sia a fini abitativi che per l'esercizio dell'attività economica da parte del possessore-utilizzatore che esercita un'arte, una professione o un'impresa commerciale. L'immobile non rientra nella nozione di fabbricato strumentale all'attività economica per mancanza del requisito dell'utilizzo.

ESEMPIO N.2

Fabbricato censito in categoria C/1 (negozi e botteghe) non utilizzato dal possessore per l'esercizio della sua attività di vendita al dettaglio, ma concesso in affitto ad altro soggetto. L'immobile non rientra nella nozione di fabbricato strumentale all'attività economica per mancanza del requisito della coincidenza tra possessore ed utilizzatore dell'immobile.

2.2 Regime transitorio per l'anno 2023

I fabbricati strumentali all'attività economica sono oggetto di un regime transitorio applicabile per il solo primo anno di vigenza della legge regionale 17/2022. Pertanto, con riferimento esclusivo all'esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all'attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:

- a) A/10 – uffici e studi privati
- b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l'abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi²
- c) gruppo catastale B – fermo restando quanto previsto dall'articolo 11
- d) C/1 – negozi e botteghe
C/3 – laboratori per arti e mestieri
C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
- e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale

La presunzione di strumentalità ha lo scopo di agevolare i Comuni, nel primo anno di applicazione della nuova imposta, dispensandoli dall'attività di ricevimento, gestione e inserimento delle dichiarazioni relative alla nuova fattispecie impositiva.

Inoltre, sempre per l'anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della

² In tal senso se il fabbricato è una abitazione principale, godrà della relativa esenzione, allo stesso modo se si tratta del 1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata, o di fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriore rispetto ai precedenti, si vedrà applicata la specifica aliquota, se prevista dal Comune.

menzionata legge regionale, di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell'aliquota correlata alla fattispecie.

3. Abitazione principale e fabbricati abitativi

È utile premettere che, con riferimento all'abitazione principale e agli altri fabbricati abitativi, alla data di adozione della presente circolare e sulla base degli elementi conoscitivi della Regione Friuli Venezia Giulia il Servizio tributi locali fornisce prime indicazioni circa gli elementi di novità introdotti dalla norma regionale. In particolare, nel definire l'abitazione principale, il legislatore regionale ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 12 settembre 2022, n. 209 in cui la Corte stessa, nel ridisegnare la nozione di abitazione principale, ha eliminato ogni riferimento alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

L'abitazione principale o assimilata rientra tra le fattispecie impositive esenti dall'imposta, mentre i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata sono soggetti alle aliquote di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

Per meglio comprendere le diverse casistiche e le relative fattispecie di trattamento, si rinvia alla tabella sottostante nella quale vengono classificati l'abitazione principale e i diversi fabbricati abitativi riconducibili ad un medesimo possessore, nonché ulteriori rispetto all'abitazione principale.

NUMERO	FATTISPECIE	NORME DI RIFERIMENTO
1.	abitazione principale e assimilata	articoli 4 e 11, comma 1, lettera a)
2.	1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	articolo 9, comma 2
3.	fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto a quelli di cui al n.2	articolo 9, comma 3

Il legislatore regionale non ha, al momento, previsto un'aliquota differenziata tra la 2° e la 3° fattispecie e, pertanto, l'obbligo dichiarativo di cui all'articolo 13, comma 2 della legge regionale 17/2022, troverà applicazione solo ove i Comuni abbiano previsto, nell'ambito della propria autonomia impositiva, aliquote differenziate per tali fabbricati. In tale ultimo caso e in assenza della dichiarazione, verrà applicata a tutti i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.

Si precisa che la 2° e la 3° fattispecie presuppongono, quale territorio di riferimento, l'intero territorio regionale, anche se i fabbricati abitativi risultano siti in Comuni differenti.

4. Delibera di fissazione del valore venale delle aree fabbricabili

L'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022 introduce l'obbligo, a carico dei Comuni, di determinare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. In sede di prima applicazione, i Comuni dovranno deliberare tali valori nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, di modo che i valori così deliberati trovino applicazione a partire dal 1 gennaio 2025. I Comuni procederanno, poi, a revisioni periodiche, che non potranno superare l'intervallo di 10 anni. La determinazione dei valori è rimessa ad uno o più tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale e individuati secondo le modalità e nel numero definiti dal Regolamento comunale in materia di ILIA. Si specifica, in tal senso, che è rimessa ai Comuni la facoltà di decidere se fare ricorso a tecnici presenti all'interno della pianta organica dell'Ente oppure rivolgersi ad esperti esterni, ad esempio in assenza di tali professionalità tra i dipendenti dell'Ente. Resta fermo che, in ogni caso, dovranno essere rispettati i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale. Si precisa, inoltre, che i Comuni potranno fare ricorso alle forme associative tra Enti locali per la nomina congiunta di uno o più tecnici abilitati. Infine, si fa presente che, nel Regolamento comunale, dovrà essere appositamente indicato anche l'Organo competente ad adottare la delibera di fissazione del valore venale delle aree.

5. La struttura delle aliquote

L'articolo 9 della legge regionale 17/2022 introduce un differente sistema di aliquote rispetto a quello in uso sotto la previgente disciplina statale dell'IMU. In particolare, il legislatore regionale ha distinto gli immobili, già ricompresi

dallo Stato nell'unica categoria residuale degli "altri immobili", in cinque fattispecie suscettibili di un trattamento differenziato: 1) primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale; 2) ulteriori fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale; 3) fabbricati strumentali all'attività economica; 4) aree fabbricabili; 5) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti (e diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli).

La seguente tabella riassume le diverse aliquote. In particolare, vengono individuate l'aliquota di base e gli spazi di manovrabilità riconosciuti all'Ente locale sia in diminuzione (aliquota minima) che in aumento (aliquota massima).

IMMOBILE	ARTICOLO/COMMA	ALIQUOTA BASE %	ALIQUOTA MINIMA %	ALIQUOTA MASSIMA %
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Articolo 9, comma 1	0,5	0	0,6
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Articolo 9, comma 2	0,86	0	1,06
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°	Articolo 9, comma 3	0,86	0	1,06
fabbricati rurali ad uso strumentale	Articolo 9, comma 4	0,1	0	0,1
terreni agricoli	Articolo 9, comma 5	0,76	0	1,06
aree fabbricabili	Articolo 9, comma 6	0,86	0	1,06
fabbricati strumentali attività economica ³	Articolo 9, comma 7	0,86	0	0,96
immobili diversi dai precedenti	Articolo 9, comma 8	0,86	0	1,06

Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze, permane l'imponibilità e la previsione della detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4. Come già previsto per l'IMU, la detrazione continua ad applicarsi proporzionalmente alla quota di possesso, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

Infine, preme evidenziare come l'esercizio delle facoltà di riduzione o aumento delle aliquote richieda il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione oltre che degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

6. Potestà regolamentare dei Comuni

L'entrata in vigore dell'ILIA prevede l'adozione di un nuovo regolamento comunale. In tal senso, ANCI COMPAFVG ha provveduto, nei mesi scorsi, a mettere a disposizione dei Comuni una bozza da personalizzare secondo le casistiche proprie dei singoli Enti.

I contenuti del nuovo regolamento si pongono in continuità con quelli già disciplinati sotto la previgente normativa statale, fatto salvo quanto previsto per due fattispecie. La prima, di nuova istituzione, riguarda l'esenzione per i fabbricati abitativi dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva, fino al perdurare dello stato di inagibilità; la seconda riguarda la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, attività questa già prevista sotto la vigenza della legge 160/2019, ma che, con l'adozione della disciplina regionale, diviene obbligatoria. Si rinvia, in tal senso, a quanto già illustrato nel paragrafo n. 4.

³ Per gli aspetti finanziari riferiti all'anno 2023, si veda il paragrafo n.15

7. Dichiarazione

Per ciò che riguarda gli obblighi dichiarativi in vigore dell'ILIA, così come previsti all'articolo 13 della legge regionale 17/2022, nelle more della già intrapresa interlocuzione con i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, si rappresenta che, ad avvenuta conclusione della stessa, il Servizio tributi locali adotterà una circolare esplicativa dedicata all'argomento.

8. Riduzione base imponibile e riduzione dell'imposta

L'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17/2022, ripropone gli stessi casi di riduzione della base imponibile del 50 per cento già previsti per l'IMU. Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c) della predetta norma, si precisa che il requisito del possesso di una sola abitazione in capo al comodante non vada più riferita all'intero territorio nazionale, così come avveniva in vigore dell'IMU, bensì al territorio regionale e ciò in ragione del fatto che, con l'istituzione dell'ILIA l'ambito territoriale di efficacia della norma diventa appunto quello della regione Friuli Venezia Giulia.

Tale precisazione vale anche per la riduzione dell'imposta di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 17/2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso e posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto, di cui fruiscono i soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

9. Obbligo di pubblicazione e regime transitorio per l'anno 2023

L'articolo 14 della legge regionale 17/2022 disciplina l'invio telematico dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote al Ministero dell'economia e delle finanze mediante invio degli stessi al Portale del Federalismo fiscale. La norma regionale si pone in continuità con l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019 anche con riferimento ai termini di invio e di pubblicazione, rispettivamente il 14 e il 28 ottobre di ogni anno. Resta fermo che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell'anno precedente.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si precisa che, per l'anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il Comune applicherà le aliquote dell'imposta di cui all'articolo 9 della legge regionale 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati. Si veda, in tal senso, quanto illustrato al paragrafo n. 11.

10. Banca dati regionale

L'articolo 17 della legge regionale 17/2022 riconosce la facoltà alla Regione di istituire una banca dati regionale ILIA nella quale confluiscono i dati, attualmente detenuti dai Comuni ed afferenti all'imposta immobiliare. La banca dati regionale non sostituirà le banche dati in uso presso gli Enti Locali, ma si affiancherà alle stesse e risponderà alla funzione di consentire la raccolta dei dati necessari per disciplinare il nuovo tributo locale immobiliare e definire ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dello stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

La possibilità di trattare dati afferenti al tributo immobiliare regionale ha reso necessario attivare una procedura di valutazione e condivisione con il Garante della privacy, attualmente in corso, circa le finalità e le modalità di tale trattamento per le quali verrà redatto un Regolamento, anch'esso sottoposto al vaglio del Garante così come previsto dalla normativa vigente in materia.

11. Disposizioni transitorie

L'articolo 18 della legge regionale 17/2022 individua una serie di disposizioni valevoli per il solo anno 2023. Si tratta, in particolare, della presunzione di strumentalità per i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nei gruppi e nelle categorie catastali espressamente elencati al comma 1. Con riferimento alla portata di tale presunzione, si rinvia al paragrafo n. 2, specificatamente dedicato alla disamina di tale fattispecie impositiva.

Con riferimento all'ammontare della prima rata ILIA per l'anno 2023, si prevede che la stessa sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), l'importo di entrambe le prime due rate è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. Resta fermo, per entrambe le fattispecie, il conguaglio sulla rata a saldo calcolato sulla base alle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17/2022.

La norma stabilisce, infine, le conseguenze nel caso in cui i Comuni non ottemperino, per l'anno 2023, all'obbligo di pubblicazione di cui al precitato articolo 14. Tale ipotesi ricomprende al suo interno sia il caso in cui la delibera non sia stata adottata, sia il caso in cui la stessa sia stata adottata, ma non pubblicata nei termini di legge. In entrambe le fattispecie troveranno applicazione le aliquote dell'imposta previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 17/2022, senza che assuma rilievo qualsiasi variazione deliberata dall'Ente.

12. Norme di rinvio e funzionario responsabile dell'imposta

L'articolo 19 della legge regionale 17/2022 contiene un rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di versamento, riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, istituti deflattivi del contenzioso e ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta. Continuano, pertanto, a trovare applicazione, anche in vigore della norma regionale in materia di ILIA e per quanto dalla stessa non disciplinato, le disposizioni di cui alla legge 160/2019, nonché le ulteriori disposizioni statali vigenti che contengono, nelle materie indicate, disposizioni non incompatibili con la disciplina regionale.

In particolare, continua ad essere prevista la figura del funzionario responsabile dell'imposta, il quale sarà titolare delle medesime funzioni e prerogative già esercitate sotto la vigenza della disciplina IMU.

13. Maggiorazione TASI e contributo IFEL

Con riferimento alla possibilità, riconosciuta dall'articolo 1, comma 755, della legge 160/2019, di applicare una maggiorazione di aliquota pari allo 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione TASI, si precisa che la stessa è venuta meno in vigore dell'ILIA. L'articolo 9, infatti, nel disciplinare espressamente le aliquote applicabili alle diverse fattispecie impositive, nulla prevede al riguardo.

È venuto altresì meno il contributo IFEL di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 160/2019. La norma regionale, infatti, non ha riproposto tale disposizione e la stessa si pone al di fuori del rinvio di cui all'articolo 19.

14. Neutralità finanziaria per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 17/2022

14.1 Premessa

A decorrere dall'esercizio 2023, in virtù della normativa regionale sull'ILIA, tutto il gettito dell'imposta locale sugli immobili spetterà al Comune, quale soggetto attivo del tributo. Infatti, la quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precedentemente riservata allo Stato, sarà riscossa direttamente dai Comuni.

L'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, prevede che, a garanzia della neutralità finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il Sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, la Regione corrisponda annualmente allo Stato un importo pari a 92 milioni di euro annui, che rappresenta l'ammontare stimato del gettito originato dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservato all'Erario nel previgente regime impositivo.

Alla luce del principio esposto all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, secondo il quale i trasferimenti regionali integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli Enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli Enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, la Regione recupera tale quota di gettito, nell'importo complessivo pari a 92 milioni di euro, dai trasferimenti assegnati ai Comuni.

14.2 Recupero della quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precedentemente riservata allo Stato

A decorrere dall'esercizio 2023, in virtù della normativa regionale sull'ILIA, la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni attinente alla quota del gettito dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ex articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), precedentemente riservata allo Stato, avviene attraverso il recupero a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale (FUC 2023), così come definito annualmente nella legge di stabilità regionale.

Per l'esercizio 2023 il recupero è disciplinato dall'articolo 9, comma 16, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2023), che rimanda alla Tabella P della medesima legge per la quantificazione del valore riferito ad ogni singolo Ente.

Per facilità di consultazione si fornisce di seguito il link alla legge regionale 22/2022:

<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2022&legge=22&fx=leg>

14.3 Risorse per assicurare la neutralità finanziaria sui bilanci comunali

All'articolo 9, commi da 18 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, è stato istituito un Fondo, pari a 2 milioni di euro per l'esercizio 2023, teso a bilanciare eventuali effetti sui bilanci comunali generati dal recupero della quota dei 92 milioni di euro di cui alla citata Tabella P della menzionata legge regionale 22/2022. I Comuni potranno inoltrare richiesta di accesso al Fondo alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 settembre 2023, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 luglio 2023, con la quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle risorse. Non appena sarà approvata tale deliberazione, ne verrà data opportuna comunicazione agli Enti.

14.4 Modalità di contabilizzazione dell'ILIA e del recupero a valere sul Fondo Unico Comunale (FUC 2023)

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione relative all'operazione descritta ai paragrafi precedenti, l'Ente procederà nel modo seguente:

A) Gettito dell'ILIA

- ✓ contabilizzazione del gettito complessivo dell'imposta locale immobiliare autonoma, comprensivo della quota dell'imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precedentemente riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e dall'esercizio 2023 di spettanza del Comune per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 17/2022 in materia di ILIA;
- ✓ utilizzo per la contabilizzazione dell'ILIA delle medesime voci del Piano dei conti integrato previste per l'IMU, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da registrarsi al Titolo I dell'Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

B) Importo del recupero a valere sul Fondo Unico Comunale (FUC 2023)

- ✓ contabilizzazione del recupero dell'importo di cui al decreto del Vicedirettore centrale n. GRFVG-2023-3439 del 30 gennaio 2023, a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale (FUC 2023).

15. Effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle aliquote

L'articolo 20, comma 1, della legge regionale 17/2022, fissa il principio generale secondo cui gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute dalla legge, rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.

L'articolo 20, comma 2, invece, introduce due tipologie di ristori compensativi a favore dei Comuni:

- 1) la lettera a) prevede l'intera compensazione del minor gettito dato dalla differenza tra la maggiore aliquota applicata nell'anno di imposta 2022 rispetto allo 0,96 per cento, per gli immobili che, dall'anno 2023, sono da ricomprendersi nella categoria "fabbricati strumentali all'attività economica" per effetto della presunzione operata dall'articolo 18 della legge regionale 17/2022;

- 2) in deroga al principio di cui al comma 1, la lettera b) del precitato articolo 20 prevede il ristoro parziale (pari al 70 per cento) della perdita di gettito nel caso in cui il Comune, nell'esercizio della propria autonomia, deliberi l'aliquota relativa alle medesime tipologie di fabbricati, fissandola nell'ambito dell'intervallo 0,86-0,96 per cento.

I criteri per la determinazione di tale copertura sono fissati annualmente in legge di stabilità. Per l'esercizio 2023, all'articolo 9, commi da 89 a 91 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, è stato istituito un Fondo pari a 12 milioni di euro per l'esercizio 2023, destinato a garantire la copertura del minor gettito. La medesima previsione di stanziamento, disposta a legislazione vigente, è estesa agli esercizi finanziari 2024 e 2025.

I Comuni potranno inoltrare richiesta di accesso al Fondo alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, con la quale saranno definiti i criteri e le modalità di quantificazione, di concessione ed erogazione delle risorse compensative. Non appena sarà approvata tale deliberazione, ne verrà data opportuna comunicazione agli Enti.

16. Codici tributo

Dall'anno di imposta 2023 dovranno essere utilizzati, nei modelli di pagamento dell'imposta F24 e F24 EP, i codici tributo attribuiti all'ILIA di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E di data 24 febbraio 2023, diversi da quelli utilizzati per l'IMU di cui alla legge 160/2019.

Di seguito si mette a disposizione una tabella di sintesi dei nuovi codici tributo istituiti per l'ILIA. Si rappresenta, a tal proposito, l'opportunità che gli Enti comunichino tali codici alle proprie software-house fornitrici del programma di gestione del tributo e veicolino l'informazione a favore dei propri contribuenti.

Codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 ordinario

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE	NORMA DI RIF. DELLA L.R. 17/2022
5900	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze	articolo 9, comma 1
5901	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	articolo 9, comma 2 e comma 3
5903	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale	articolo 9, comma 4
5904	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni	articolo 9, comma 5
5905	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili	articolo 9, comma 6
5906	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica	articolo 9, comma 7
5907	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica	articolo 9, comma 8
5908	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	articolo 9, comma 7
5909	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili	articolo 9, comma 8
5910	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento	articolo 19
5911	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento	articolo 19

Codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24 Enti Pubblici (EP)

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE	NORMA DI RIF. DELLA L.R. 17/2022
5901	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata	articolo 9, comma 2 e comma 3
5903	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale	articolo 9, comma 4
5904	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni	articolo 9, comma 5
5905	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili	articolo 9, comma 6
5906	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica	articolo 9, comma 7
5907	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica	articolo 9, comma 8
5908	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D	articolo 9, comma 7
5909	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili	articolo 9, comma 8
5910	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento	articolo 19
5911	ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento	articolo 19

Ulteriori chiarimenti, relativi all'applicazione dell'imposta, verranno forniti mediante l'adozione di successive circolari nonché mediante la pubblicazione di contenuti tematici e FAQ all'interno del sito web istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata ai Tributi Locali della sezione Autonomie Locali al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/tributi_locali/